

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

^^^

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 2801/2019
CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALE EX
ART. 55 C.P.A.

NELL'INTERESSE DI: GALLINGANI ROBERTO (C.F. GLLRRT73P02A944G) nato a Bologna il 2.09.1973 e residente in San Lazzaro di Savena (BO) alla via Kennedy n. 25, e VENTUROLI VIRNA (C.F. VNTVRN66S45A944H) nata a Bologna il 5.11.1966 e ivi residente alla via San Felice n. 124, rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso (NSA DNC 65M03 H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B, cap. 00187 Roma. Si autorizza l'invio di ogni comunicazione via fax al seguente numero (fax 06/42005658), p.e.c. domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrenti*

CONTRO: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

- *resistente*

^ ^ ^ ^ ^

OGGETTO: Per l'annullamento, previa domanda cautelare monocratica, dei seguenti provvedimenti:

- a) Del Decreto Dipartimentale dell'8.05.2019 n. 632 ove il M.I.U.R. ha pubblicato l'elenco dei dirigenti scolastici esclusi per *"mancato raggiungimento di 25 punti e/o in difetto dei requisiti nella valutazione dei titoli"* dalla procedura di selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero, ove sono presenti i nominativi dei ricorrenti (doc. 1-2);
- b) Del provvedimento recante il calendario della prova orale per la selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero, adottati dal MIUR e pubblicati sul sito internet del

concorso in data 2.05.2019, che ha individuato all'uopo la data del 30.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per i ricorrenti (doc. 3);

- c) Del provvedimento recante l'elenco dei candidati giudicati idonei a partecipare alla prova orale per la selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero, adottati dal MIUR e pubblicati sul sito internet del concorso in data 2.05.2019, nella parte lesiva per i ricorrenti (doc. 4);
- d) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al concorso *de quo*.

PREVIA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno anche *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a.:

- in via principale, previo accoglimento dei motivi di ricorso, disporre l'annullamento del Decreto Dipartimentale M.I.U.R. dell'8.05.2019 n. 632 impugnato nella parte in cui esclude i ricorrenti per "*mancato raggiungimento di 25 punti e/o in difetto dei requisiti nella valutazione dei titoli*" dalla partecipazione alla procedura di selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero;

- sempre in via principale, ordinare alla P.A. di procedere alla riammissione dei ricorrenti, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale, mediante convocazione degli stessi per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per l'integrale riammissione alla procedura di concorso.

Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso *de quo* non ancora pubblicata.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il dott. Roberto Galligani è un dirigente scolastico attualmente in servizio, sin dall'anno scolastico 2012/2013, presso l'Istituto Comprensivo di Castenaso (BO) mentre la dott.ssa Virna Venturoli, anch'essa dirigente scolastico sin dall'anno scolastico 2012/2013, risulta attualmente in servizio, dall'anno scolastico 2018/2019, presso I.C. n. 8 di Bologna.

Gli odierni ricorrenti, nel mese di gennaio del 2019, venivano a conoscenza dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dipartimentale del MIUR n. 2020 dell'8.01.2019, recante le disposizioni per la selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero.

Nel predetto bando di selezione, all'articolo 3, venivano fissati i requisiti per poter partecipare alla selezione, ovvero: essere dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche ed educative statali con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed aver maturato – al momento della domanda - un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza.

Inoltre, **l'articolo 4** del predetto bando indicava espressamente i **requisiti culturali** richiesti ai dirigenti scolastici da destinare all'estero:

a) avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si intende partecipare (tra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 2, della presente procedura di selezione) di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un Ente certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui è già stato prestato servizio, in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2012, “è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il diploma di laurea magistrale nella relativa lingua straniera” (ovvero il diploma di laurea vecchio ordinamento nella relativa lingua straniera).

b) aver partecipato ad almeno un'attività formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzate da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170 del 20 marzo 2016, su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o al management.

Il medesimo articolo prevedeva altresì i **requisiti professionali** necessari per partecipare alla suddetta selezione:

“a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;

b) *non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;*

c) *non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione;*”.

Gli odierni ricorrenti, essendo in possesso di tutti i predetti requisiti indicati nel bando, presentavano dunque la domanda telematica di partecipazione alla predetta selezione ed il MIUR rilasciava la ricevuta prot. n. 4191 del 28.01.2019 al dott. Galligani (ricorso, doc. 2) e la ricevuta d il prot. n. 1983 del 23.01.2019 alla dott.ssa Venturoli (ricorso, doc. 3).

Pur tuttavia, i ricorrenti – dall’attenta lettura del predetto bando - riscontravano come **l’Amministrazione avesse fissato ulteriori requisiti** al fine di poter sostenere il colloquio previsto dalla procedura concorsuale *de qua*.

In particolare, **all’art. 7 (Selezione per titoli)** del predetto bando risultavano presenti i seguenti **ulteriori requisiti**, al fine di poter sostenere il colloquio:

“1. *La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che hanno accesso al Colloquio.*

2. *I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato 2 alla presente procedura di selezione e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.*

3. *Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la Commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalità indicate nell’Allegato 2.*

4. *All’esito della valutazione dei titoli, la Commissione, di cui al successivo art. 15 del presente decreto, accerta la non ammissione al Colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 25 punti nella valutazione di titoli, che saranno esclusi ai sensi dell’art. 5 comma 9 del presente decreto”.*

Si riporta, per comodità espositiva, l’allegato 2 del bando impugnato:

ALLEGATO 2

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
 SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO (FINO AD UN MASSIMO
 DI PUNTI 60)**

Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)

Non è valutabile il titolo d'accesso né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso)

Per i titoli rilasciati da università straniere, deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore.
 La valutazione avverrà ai sensi del DPR 189/2009 e per l'equipollenza ai sensi della Legge 148/2002

Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso	punti 5
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in "Lingue e letterature straniere"	punti 7
Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta Formazione Artistica e Musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all'estero (non si valuta la laurea triennale se parte del percorso della specialistica o della magistrale)	punti 3
Per ciascun dottorato di ricerca	punti 6
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere. <i>Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo. Si valuta un solo contratto.</i>	punti 3
Diploma di perfezionamento post lauream, conseguito con esame finale, sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione e dell'insegnamento dell'italiano come L2	se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1 se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2 <i>sino a un massimo di punti 4</i>
Master universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, sui temi dell'intercultura, dell'internazionalizzazione e dell'insegnamento dell'italiano come L2, conseguito in anni accademici differenti	se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1 se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2 <i>Sino a un massimo di punti 4</i>

Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S)	punti 3
Per il possesso di una certificazione linguistica di livello superiore a B2 nella/e lingua/e straniera/e attinente all'area linguistica/alle aree linguistiche nella/e quale/i si partecipa <i>Si valuta solo la certificazione di livello più elevato</i>	punti 4 per livello C1 punti 5 per livello C2
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2 <i>Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più elevato</i>	punti 2 <i>Sino a un massimo di punti 4</i>
Per aver partecipato ad almeno un'attività formativa, in qualità di formatore, della durata non inferiore a 25 ore, organizzate da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170 del 20 marzo 2016, su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o al management.	Punti 2 come formatore
Borse di studio all'estero offerte dal MAECI, dall'UE o da altre istituzioni/enti nazionali o internazionali per lo svolgimento di attività di ricerca e/o formazione in campo educativo/scolastico	Punti 1 per ciascun titolo
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)	
Per ogni anno di servizio prestato in qualità di dirigente scolastico	punti 2
Titoli professionali (fino ad un massimo di 10 punti)	
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero o in Scuole Europee per ogni anno scolastico	punti 2
Per ogni incarico di partecipazione in qualità di Presidente di Commissione di esame di Stato all'estero	punti 0,5
Per ogni anno di servizio prestato nell'Amministrazione centrale del MAECI	punti 2

Inoltre, l'esclusione dalla procedura di reclutamento per il mancato raggiungimento di 25 punti veniva altresì confermato all'art. 8, comma 1, del bando impugnato, ove veniva ribadito che:

“1. Hanno accesso alla fase successiva del Colloquio i candidati che abbiano un punteggio minimo di almeno 25 punti nella valutazione dei titoli.”

Ebbene i ricorrenti, pur essendo in possesso di molteplici titoli culturali, professionali e di servizio, riscontravano drammaticamente di **non poter raggiungere il punteggio minimo di 25 punti** nella valutazione dei titoli da parte della Commissione, e dunque di venire **inevitabilmente esclusi dal concorso**, senza poter sostenere il colloquio orale, con grave pregiudizio dei diritti degli odierni ricorrenti.

In particolare, il dott. Galligani, pur essendo in servizio come dirigente scolastico da numerosi anni, in possesso di certificazione linguistica di livello C1 in spagnolo e di diploma di laurea in “Lettere” nonché di ulteriori titoli *post lauream* conseguiti in Italia ed all'estero, come comprovato dal *curriculum vitae* allegato al presente atto (ricorso, doc. 4), non aveva incredibilmente raggiunto il punteggio minimo richiesto dal bando *de quo*.

Parimenti la dott.ssa Venturoli, in servizio come dirigente scolastico da molteplici anni, ed essendo in possesso di certificazione linguistica di livello B2 in francese e di diploma di laurea in “Scienze Biologiche” nonché di ulteriori titoli *post lauream*, come comprovato dal *curriculum vitae* allegato al presente atto (ricorso, doc. 5), non aveva incredibilmente raggiunto il punteggio minimo di 25 punti.

Sul punto si evidenzia che il requisito di 25 punti previsti dal bando del MIUR, relativi ai titoli culturali e di servizio, necessari per accedere al colloquio, **non era stato affatto previsto dal precedente Decreto interministeriale n. 634 del 2.10.2018** (ricorso, doc. 6).

Ed invero, il predetto decreto interministeriale, facendo seguito all'Intesa sottoscritta dal MIUR e le OO.SS. in data 20.04.2018 (ricorso, doc. 7), aveva stabilito, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64, *“le modalità della formazione propedeutica alla destinazione all'estero e le attività di formazione in servizio dei **dirigenti scolastici**, dei docenti e del personale amministrativo da destinare all'estero, al fine di*

garantire la qualità, l'efficacia e la coerenza del sistema della formazione italiana nel mondo di cui agli articoli 2 e seguenti del Decreto legislativo”.

In particolare, l'art. 2 del **Decreto interministeriale n. 634 del 2.10.2018** aveva stabilito i **requisiti culturali** richiesti ai dirigenti scolastici da destinare all'estero:

“a) avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni;

b) aver partecipato ad attività formative, organizzate da soggetti accreditati dal MIUR, su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o al management.

Inoltre il predetto articolo aveva altresì stabilito anche i **requisiti professionali** richiesti ai dirigenti scolastici da inviare all'estero:

“a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;

b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;

c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione”.

Orbene, il predetto **decreto interministeriale n. 634 del 2.10.2018**, espressione della precedente intesa del 20.4.2018 tra il MIUR e le OO.SS., non risultava dunque rispettato dall'Amministrazione che aveva introdotto all'interno del bando impugnato - in modo del tutto arbitrario - **ulteriori e particolarmente gravosi requisiti al fine di poter partecipare alla procedura concorsuale de qua.**

Ebbene anche il precedente CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11 aprile 2006, all'art. 46 (Destinazione dei dirigenti scolastici all'estero), non aveva affatto fissato il punteggio minimo per poter accedere al colloquio di selezione del personale da destinare all'estero (ricorso, doc. 8).

Soltanto dalla lettura degli art. 7 (Selezione per titoli) e 8 (Colloquio) del bando, nonché del conseguente allegato 2, i ricorrenti hanno drammaticamente appreso di tali ulteriori - e quantomeno poco visibili - requisiti richiesti dall'Amministrazione per poter partecipare al colloquio.

Risulta pertanto evidente che il bando di concorso oggetto della presente impugnazione viola le regole contenute nella contrattazione collettiva sopra riportate ed impedisce ai ricorrenti, non raggiungendo il punteggio di 25 punti richiesto dagli articoli 7 e 8 del bando, di poter partecipare al colloquio, venendo così drammaticamente esclusi dalla predetta procedura concorsuale.

Inoltre, nell'allegato 2 del bando venivano attribuiti fino a 4 punti ai candidati in possesso di Master universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, purché fosse stato conseguito *“sui temi dell’intercultura, dell’internazionalizzazione e dell’insegnamento dell’italiano come L2, conseguito in anni accademici differenti”*, così escludendo dalla valutazione i Master conseguiti dai ricorrenti in altri settori ed indicati nella domanda di partecipazione.

Tale limitazione nella valutazione dei titoli di Master stabilita dall'Amministrazione risultava illogica, atteso che l'Amministrazione valutava invece, con punti 3, ogni *“Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S.)”*.

I ricorrenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, hanno dunque adito il TAR del Lazio al fine di poter entrare nelle graduatorie concorsuali per poter svolgere l'attività di dirigente scolastico all'estero.

Successivamente, in data 2.05.2019, veniva pubblicato sul sito istituzionale del MIUR il calendario della prova orale per la selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero, ove veniva individuata all'uopo la data del 30.05.2019, quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, (doc. 3);

In pari data, veniva altresì pubblicato sul sito web del MIUR l'elenco dei candidati giudicati idonei a partecipare alla prova orale per la selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero, e non risultavano presenti i nominativi dei ricorrenti (doc. 4);

Con il successivo Decreto Dipartimentale M.I.U.R. dell'8.05.2019 n. 632, l'Amministrazione pubblicava l'elenco dei dirigenti scolastici esclusi dalla procedura de qua – ove risultavano purtroppo presenti in tale elenco i nominativi dei ricorrenti - per *“mancato raggiungimento di 25 punti e/o in difetto dei requisiti nella valutazione dei titoli”* (doc. 1-2);

I predetti atti impugnati, i quali hanno determinato l'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale *de qua*, devono quindi ritenersi illegittimi, oltre che ingiusti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE CONTENUTA NEL CCNL RELATIVO ALL'AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA SOTTOSCRITTO IN DATA 11 APRILE 2006. VIOLAZIONE DEL D.LGS. 64/2017 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 634 DEL 2 OTTOBRE 2018 E. ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come già ampiamente esposto in premessa, gli articoli 7 e 8 del Decreto Dipartimentale del MIUR impugnato, nonché l'allegato 2 del predetto bando, che hanno introdotto ulteriori requisiti per accedere al colloquio orale, non risultano previsti dal D. Lgs. 64/2017 e risultano in contrasto con la **regolamentazione contrattuale vigente in materia di mobilità scolastica**.

Sul punto appare opportuno premettere che la mobilità scolastica è disciplinata dall'art. 40 del D.L.gs. 165 del 30 marzo 2001, il quale prevede espressamente: *“La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita', **la contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge**.”*.

Orbene lo svolgimento dell'attività lavorativa nella scuola pubblica all'estero è considerata mobilità professionale.

Nel caso specifico pertanto, la regolamentazione che disciplina l'istituto in oggetto deve rinvenirsi dapprima nel D.Lgs. n. 64 del 13 aprile 2017 e successivamente nel CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica.

Indicate le fonti normative che disciplinano la materia si rileva come il D.L.gs. n. 64 del 2017 prevede solo alcuni dei precetti che sono stati recepiti e riportati nel Decreto Dipartimentale n. 2020 del MIUR impugnato.

In particolare il D.L.gs. 64/2017 ha previsto all'art. 18 che *"I contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, sentite le autorità diplomatiche e consolari. Con le medesime modalità possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio."*

L'art. 19 stabilisce che *"Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo e' scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia **almeno tre anni di effettivo servizio** nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero."*

Lo stesso art. 19 del D.Lgs. 64/2017 disciplina le modalità di reclutamento prevedendo che *"Il personale e' selezionato dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca sulla base di un bando emanato sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."*

Il bando disciplina:

a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi per la selezione del personale in possesso del profilo professionale di cui all'articolo 14, in modo da garantire la massima pubblicità e trasparenza in ogni fase della selezione;

b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi livelli di certificazione;

c) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i titoli rilasciati da universita' o da altri istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un corso che contempli almeno 60 crediti

formativi universitari ovvero almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell'ambito delle discipline dell'interculturalità e dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda o lingua straniera;

d) le modalità di svolgimento, eventualmente anche telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico.”.

Orbene, tali indicazioni sono state tutte recepite dal decreto impugnato ma, nel medesimo atto amministrativo, **sono state introdotte ulteriori regole non previste dal D.Lgs. n. 64 del 2017.**

Ma vi è di più!

La modalità di selezione per soli titoli al fine di accedere al colloquio **non era stata prevista dall'Amministrazione neppure nel Decreto Interministeriale n. 634 del 2 ottobre 2018.**

Ed invero, l'**art. 2** del Decreto Interministeriale 634 del 2018, facendo seguito all'Intesa sottoscritta dal MIUR e le OO.SS. in data 20.04.2018, prevedeva i seguenti requisiti:

“1. I requisiti culturali richiesti ai dirigenti scolastici da destinare all'estero sono:

“a) avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012. n. 10899 e successive modificazioni;

b) aver partecipato ad attività formative, organizzate da soggetti accreditati dal MIUR, su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o al management.

2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da inviare all'estero sono:

“a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;

b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;

c) *non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione*” (ricorso, doc. 6).

Non vi è traccia alcuna, nel predetto decreto interministeriale, emanato soltanto tre mesi prima del bando impugnato, della fissazione di un punteggio minimo per titoli al fine di poter sostenere il colloquio e dunque accedere alla suddetta procedura concorsuale.

Orbene, anche in questo caso la regolamentazione contenuta nel decreto impugnato è affetta dal vizio evidente di **eccesso di potere** in quanto, senza averne alcuna delega, **ha introdotto un principio di valutazione completamente diverso** dall'unica fonte che avrebbe potuto disciplinare la materia e cioè il CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica.

La disposizione in oggetto risulta viziata anche sotto il profilo della **assoluta carenza di un criterio oggettivo per l'attribuzione del punteggio**, in quanto non risulta specificata la ragione di attribuzione del punteggio medesimo.

In linea di principio si deve ricordare come il concorso, quale emerge da una ultrasecolare disciplina legislativa e come è stato recepito dall'art. 97 terzo comma della Costituzione, consiste nella selezione dei concorrenti in base a oggettive valutazioni dei loro titoli e dei risultati degli appositi esami da loro sostenuti, o dei titoli e degli esami secondo i principi di imparzialità e di buon andamento (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1685).

E proprio per garantire il dettato costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione i criteri di valutazione di un esame concorsuale devono essere improntati su principi oggettivi e facilmente riconoscibili sia da parte del candidato sia da parte della commissione al fine di evitare le ampie discrezionalità che permetterebbero di attribuire valutazioni parziali e totalmente discrezionali che potrebbero favorire solo alcuni candidati a danno di altri.

Giova inoltre evidenziare che una recente pronuncia del TAR del Lazio ha chiarito che la modalità di selezione nelle prove concorsuali, sulla base del **voto di laurea**, risulta assolutamente illegittima.

In particolare, il Giudice amministrativo ha chiarito che *“la questione sollevata con riferimento al bando di concorso, nella parte in cui quest’ultimo limita l’ammissione alle prove in funzione del voto di laurea (minimo 105/110), non appare “prima facie” destituita di fondamento con riferimento alle doglianze relative **al carattere ingiustificato e penalizzante di uno sbarramento in entrata alquanto elevato** (vedi la sentenza di questo TAR n. 1493 del 28/01/2015), atteso che il bando prevede anche una prova preselettiva in funzione di scrematura dei candidati da ammettere alle fasi successive e prove ulteriori per vagliarne pienamente il merito”* (Ordinanza TAR Lazio 2893 del 14.05.2018).

Ed invero, anche nel caso in oggetto il punteggio piuttosto elevato di 25 punti richiesto ai dirigenti scolastici, sulla base dei soli titoli, risulta parimenti ingiustificato e penalizzante, così introducendo un illegittimo ostacolo alla partecipazione dei ricorrenti alla procedura di reclutamento per essere destinati all'estero.

Si evidenzia inoltre che, nell'allegato 2 del bando impugnato, vengono attribuiti fino a 4 punti ai candidati in possesso di Master universitario di I o II livello, conseguito con esame finale, purché tale titolo sia stato conseguito *“sui temi dell’intercultura, dell’internazionalizzazione e dell’insegnamento dell’italiano come L2, conseguito in anni accademici differenti”* così escludendo dalla valutazione i Master conseguiti in altri settori dai ricorrenti ed indicati nella domanda di partecipazione (ricorso, docc. 2-3).

In particolare, la decisione dell'Amministrazione di attribuire un punteggio ulteriore soltanto ad alcuni Master, tra cui il “Master sul tema dell’insegnamento dell’italiano come L2”, appare una scelta del tutto illogica ed arbitraria. Si evidenzia, infatti, che il predetto Master rappresenta un titolo di formazione tipico dei soli insegnanti di lettere.

Al contrario, tra i titoli valutabili dalla Commissione, presenti nell'allegato 2 del bando impugnato, non viene attribuito alcun punteggio ai candidati in possesso di titoli che risultano maggiormente attinenti alle funzioni di natura dirigenziale, quali ad esempio l'ormai ben noto “Master in leadership e management”.

Pur tuttavia, il medesimo allegato 2 del bando impugnato consente alla Commissione giudicatrice di valutare, con punti 3, ogni *“Diploma di specializzazione universitario di*

durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S.)”.

Ed invero, il dott. Galligani ha conseguito il Master di II livello in “*Direzione e Gestione delle Istituzioni Scolastiche*” (ricorso, doc. 2) mentre la dott.ssa Venturoli il Master di II livello in “*Leadership e management in Educazione, Dirigenza scolastica e Governo della Scuola*” (ricorso, doc. 3).

Ebbene i predetti titoli **non saranno affatto valutati dalla Commissione**, con evidente danno per gli odierni ricorrenti. Ne consegue come il predetto allegato 2 del bando impugnato risulti viziato da **eccesso di potere** per disparità di trattamento, stante la mancata valutazione dei Master di II livello, in possesso dei ricorrenti, rispetto all’attribuzione - fino a 3 punti - per ogni diploma di specializzazione universitaria di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la disposizione risulta viziata.

*

PIENO DIRITTO DEI RICORRENTI AD ESSERE CONVOCATI PER IL COLLOQUIO ORALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL BANDO IMPUGNATO

Si evidenzia, inoltre, che i ricorrenti risultano ampiamente qualificati per ricoprire l’incarico di dirigente scolastico all’estero: gli stessi hanno svolto le medesime funzioni da numerosi anni in Italia, risultano in possesso di certificazione linguistica di livello C1 in Spagnolo (dott. Gallicani) e B2 in francese (dott.ssa Venturoli) ed hanno conseguito molteplici titoli *post lauream*, come comprovato dai loro *curricula* che si allegano al presente atto (ricorso, docc. 4-5).

Alla luce di quanto esposto, non vi è chi non veda come **l’esclusione dei ricorrenti per il mancato raggiungimento di 25 punti richiesto dagli articoli 7 e 8 del bando impugnato, non prevista dal D.Lgs. 64/2017 né dalla regolamentazione contrattuale vigente in materia di mobilità scolastica, risulti palesemente illegittima.**

Si insiste pertanto per l’accoglimento del presente ricorso.

IN VIA SUBORDINATA, MANIFESTA ILLEGITTIMITA' DEL BANDO IMPUGNATO PER NON AVER STABILITO L'UTILIZZO DELLA TABELLA DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI, ALL'ESITO DELLE PROVE CONCORSUALI, PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISCRIMINAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In via subordinata, si rileva che, anche laddove venisse considerata legittima la valutazione da parte del MIUR dei titoli professionali e culturali di cui agli articoli 7 e 8 del bando *de quo*, tale modalità di selezione doveva essere semmai utilizzata dall'Amministrazione per la graduatoria finale dei candidati e giammai quale titolo di accesso alla suddetta procedura di reclutamento.

Anche sotto tale profilo, il raggiungimento di almeno 25 punti, quale requisito imprescindibile per poter accedere alla prima prova di selezione risulta assolutamente illegittimo ed illogico, nonché gravemente lesivo dei diritti dei ricorrenti.

Si ribadisce, infatti, che la scelta dell'Amministrazione di subordinare l'accesso alla procedura concorsuale al superamento di un punteggio minimo stabilito – anche nei criteri di attribuzione – unilateralmente dal MIUR, ed in assenza di alcun precedente autorizzazione normativa e regolamentare, risulta palesemente illegittima e gravemente lesiva dei diritti dei ricorrenti.

Sul punto si precisa che la graduatoria dei dirigenti scolastici candidati alla predetta selezione, in virtù di una corretta interpretazione della normativa vigente, poteva ben essere utilizzata dal MIUR all'esito di tutte le prove concorsuali. In tal modo, l'Amministrazione avrebbe legittimamente attribuito un punteggio finale a ciascun candidato, quale risultato della somma di tutti i punteggi ottenuti nelle prove concorsuali nonché sulla base dei titoli culturali e professionali dichiarati dai dirigenti scolastici nella domanda.

Tutto ciò non è avvenuto, con evidente lesione dei diritti dei ricorrenti.

Peraltro si evidenzia che, in tutte le precedenti procedure di reclutamento del personale scolastico, **l'Amministrazione non ha mai richiesto il raggiungimento di alcun punteggio minimo per poter accedere alle prove concorsuali.**

Ed invero, anche nel recentissimo bando del concorso per il reclutamento dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) non è stato affatto richiesto il raggiungimento di un punteggio minimo, sulla base dei titoli culturali o professionali in possesso dei candidati, per poter accedere alla prima prova selettiva.

Al contrario, nella predetta procedura concorsuale i predetti titoli verranno valutati dalla Commissione giudicatrice **soltanto all'esito delle prove concorsuali e verranno utilizzati per procedere all'attribuzione del punteggio che, sommato a quello conseguito nelle prove concorsuali, verrà riportato nella graduatoria finale della predetta selezione.**

Per quanto sin qui esposto, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati e difesi

RICORRONO

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010 N. 104

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente del T.A.R. Lazio di ammettere, con decreto *inaudita altera parte*, i ricorrenti a sostenere le prove orali, anche con riserva, del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero.

Si rammenta infatti che, proprio in virtù dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale nonché dell'altro provvedimento di ammissione di altri candidati alla prova orale, appaiono sussistere pienamente i requisiti per accordare il provvedimento cautelare monocratico di cui all'art. 56 c.p.a.

D'altro canto, se l'ammissione con riserva costituisce il migliore strumento per soddisfare (ancorché con provvisorietà di effetti) l'interesse dei ricorrenti a partecipare

alle fasi successive del procedimento, essa al tempo stesso salvaguarda, dal punto di vista dell'interesse pubblico di cui è portatrice l'amministrazione, quel principio di continuità che caratterizza i procedimenti in questione, oltre al più generale principio di economicità dell'azione amministrativa¹.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto. Si chiede pertanto all'III. all'III.Mo Presidente del T.A.R. Lazio adito di ordinare all'Amministrazione di ammettere i ricorrenti alla prova orale, almeno con riserva, prevista dalla procedura concorsuale *de qua*.

Si sottolinea che il Tribunale adito si è più volte pronunciato in merito a tale eventualità, accogliendo le richieste di parte ricorrente e disponendo l'ammissione con riserva alla prova orale.

La soluzione adottata dal Tribunale appare la più rispondente alle esigenze di trasparenza e buon andamento della P.A. e, al contempo garantisce la selezione dei migliori candidati in regime di parità ed uguaglianza tra gli stessi.

Sul punto si ricorda la sentenza n. 5687 del 10 maggio 2019 citata con cui il T.A.R. ha accolto il ricorso “*..al fine di consentire un nuovo svolgimento della prova alla ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione*”.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per i ricorrenti, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessi alla prova orale.

A nulla pertanto servirebbe un successivo provvedimento nel merito che non sarebbe sufficiente per riparare integralmente il danno subito.

Per converso, si consideri che il rigetto nel merito del ricorso non consentirebbe ai ricorrenti di dimostrare le proprie capacità.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104

¹ Cfr. [Consiglio Stato, sez. IV, 05 agosto 2005, n. 4165](#), in *Foro amm.* CDS 2005, 7/8 2164, e in dottrina, R. GAROFOLI, *La tutela cautelare degli interessi negativi. Le tecniche del remand e dell'ordinanza a contenuto positivo alla luce del rinnovato quadro normativo*, in *Dir. Proc. Amm.* 2002, 4, 857.

Con la presente istanza si chiede la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare monocratico concesso, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare collegiale.

Circa i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ci si riporta integralmente a quanto esposto in precedenza.

Pertanto si chiede l'accoglimento del ricorso con ordine alla P.A. di consentire ai ricorrenti di sostenere le prove orali, anche con riserva, del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero.

I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.Mo Tribunale adito,

accogliere il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti, previo accoglimento della presente domanda cautelare volta alla partecipazione dei ricorrenti alle prove orali, anche con riserva, del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero.

Spese di lite rifuse ed attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Procura alle liti nell'originale del ricorso.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale MIUR n. 632 dell'8.05.2019;
2. Elenco candidati esclusi allegato al Decreto 632 dell'8.05.2019;
3. Calendario prova orale concorso pubblicato su sito MIUR;
4. Elenco candidati idonei prova orale pubblicato su sito MIUR;
5. T.A.R. Lazio, sent. n. 5867/2019;
6. T.A.R. Lazio, sent. 9127/2017.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si

sottopone a gravame un provvedimento strettamente connesso agli atti impugnati con il ricorso principale², e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere³.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 11 giugno 2019

Avv. Domenico Naso

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta dei ricorrenti per la partecipazione con riserva alle prove orali del concorso al quale hanno già partecipato diversi candidati che risultano inclusi dell'elenco degli ammessi alle prove orali impugnato;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai dirigenti scolastici potenziali controinteressati, ossia a tutti i candidati che ammessi alla prova orale del concorso per i dirigenti scolastici da destinare all'estero.

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la*

² Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

³ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *“il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente”* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

- nei confronti di tutti i dirigenti scolastici ammessi alla prova orale del concorso a posti di dirigente scolastico da destinare all'estero – attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del MIUR.

Roma, 11 giugno 2019

Avv. Domenico Naso

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Domenico Naso, con studio in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b, 00187, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 403 del 2004, per conto dei ricorrenti come da delega in atti, ho notificato il suesteso atto a:

Cron. N. 2608/19

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78772700102-9 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13.

2) Dott. GIUSEPPE BOSCO, domiciliato presso il Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” di La Spezia, via XV Giugno, s.n.c., cap. 19123, La Spezia, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78772700103-0 spedita dall'ufficio postale di Roma – 13.

Roma, 11 giugno 2019

Avv. Domenico Naso